

Circolare 27/2023  
Verona – luglio 2023

## SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO STAGIONALE

L'INL, con nota n. 716/2023, ha fornito importanti chiarimenti relativi alla possibilità per un'agenzia di somministrazione di somministrare lavoratori per attività stagionali con le specifiche deroghe previste dal capo III, del D.Lgs. 81/2015.

In primo luogo, l'INL ricorda come, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del D.Lgs. 81/2015, in caso di assunzione a tempo determinato, il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24, attinenti alla disciplina del c.d. *stop and go*, al numero complessivo di contratti a termine e ai diritti di precedenza.

Pertanto, la somministrazione di lavoratori stagionali potrà avvenire nel rispetto della restante disciplina contenuta nel capo III, del D.Lgs. 81/2015 ("*Lavoro a tempo determinato*") e, ovviamente, del capo IV ("*Somministrazione di lavoro*").

Inoltre, è applicabile quanto disposto dall'articolo 23 e relativo al limite quantitativo di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato: il numero complessivo di tali rapporti non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti fatta salva diversa previsione della contrattazione collettiva di riferimento.

Ne consegue che è proprio il Ccnl applicato dall'utilizzatore a dover introdurre discipline specifiche in materia di lavoro stagionale in somministrazione.

Pertanto, risulta applicabile la specifica disciplina prevista dal Ccnl di riferimento dove si stabilisce che "*Le Parti, nel rispetto del principio di parità di trattamento economico e normativo e con riguardo alla disciplina speciale del rapporto di lavoro a tempo determinato nelle attività stagionali e delle diverse declinazioni delle attività stagionali da parte della contrattazione collettiva, confermano che nella somministrazione di lavoro siano considerate attività stagionali ad ogni effetto di legge e di contratto quelle definite come tali dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali applicati dall'utilizzatore, oltre a quelle individuate dal DPR n. 1525/63 e s.m.i.*".

Distinti saluti.

*Come di consueto, lo Studio Bonesi & Zancanella è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario in merito a quanto comunicato*